

Supplenze al via, è guerra per le ore

Il prof riservista può scegliere tra cattedra intera e spezzone

DI ANTIMO DI GERONIMO

Posti interi per gli invalidi e gli orfani per lavoro e spezzoni cumulabili fino al raggiungimento dell'orario di cattedra. Sono questi alcuni dei chiarimenti più importanti in vista dell'assegnazione delle supplenze operazione che dovrebbe chiudersi al massimo entro la metà di settembre. A mettere nero su bianco le indicazioni operative sulle varie fasi dell'iter di attribuzione degli incarichi l'ufficio scolastico provinciale di Potenza (nota prot. 7226 del 5 agosto scorso).

Il provvedimento è di particolare utilità perché fa luce sulle procedure di assunzione dei supplenti: un ambito nel quale gli uffici periferici, generalmente, agiscono rifacendosi alla prassi, spesso senza dare modo ai diretti interessati di rendersi conto di come avvengono le operazioni.

Va detto subito che si tratta di un atto interno, che ha valore normativo solo per la provincia di Potenza. Ciò non di meno, risulta informato alla normativa vigente e costituisce, in ogni caso, un precedente autorevole, al quale è possibile rifarsi anche al di fuori dei confini del territorio di competenza dell'ufficio scolastico potentino.

■ RISERVE IN ORGANICO DI DIRITTO

Per quanto riguarda gli invalidi civili (titolari di riserva N) e gli orfani per lavoro (aventi titolo alla riserva M) il centro servizi amministrativi di

Potenza, citando un parere dell'Avvocatura dello stato, ha chiarito che i tabulati, rilasciati dal sistema informativo, contenenti il calcolo delle riserve in ordine alla dotazione organica di diritto, assumono valore vincolante per l'amministrazione.

E dunque, fermo restando il diritto dei riservisti a vedersi assegnare posti interi e non seppellire spezzoni, i posti da accantonare per i riservisti sono da individuare facendo riferimento alle disponibilità in organico di diritto.

■ IL RISERVISTA PUÒ SCEGLIERE LO SPEZZONE

Il personale riservista interessato, tuttavia, al turno di nomina, potrà scegliere fra tutti i posti al momento disponibili. Ciò vuol dire che, qualora lo ritenga opportuno, potrà rinunciare alla cattedra e accettare uno spezzone.

■ AI RISERVISTI NON PIÙ DELLA METÀ DEI POSTI

L'ufficio scolastico ha spiegato, inoltre, che le cattedre da assegnare ai riservisti non possono superare in ogni caso il 50% delle disponibilità. Fermo restando che il numero delle cattedre da destinare ai titolari di riserva viene calcolato tenendo presente la capienza della quota di riserva delle singole classi di concorso e delle nomine in ruolo di riservisti già effettuate.

Il riempimento della quota di riserva, infatti, avviene cumulando annualmente le assunzioni a tempo indeterminato e le supplenze. In ogni ca-

so non è possibile destinare ai riservisti più del 50% dei posti disponibili. Anche se la quota di riserva non è saturata.

■ LA RISERVA SCATTA PER FASCE

Il Csa di Potenza ha spiegato, inoltre, che le operazioni vanno effettuate per fasce di appartenenza. E, dunque, se non vi sono riservisti nella fascia di riferimento, i posti loro riservati vengono attribuiti per diritto di graduatoria. Successivamente, se si passa alla fascia successiva, l'assunzione del riservista scatta solo se rimangono posti interi di diritto e nei limiti delle percentuali previste, tenendo conto che non si può andare oltre il 50% dei posti al momento disponibili.

■ IL MERITO NON SODDISFA LA RISERVA

Gli aspiranti convocati in

quanto beneficiari della riserva di cui alla legge 68/99 sono tenuti a presentare l'attestato aggiornato di iscrizione negli elenchi. Qualora il beneficiario di riserva venga assunto per diritto di graduatoria e non per riserva, il posto occupato in graduatoria non si conta nel calcolo dei riservisti.

■ DELEGHE E RINUNCE

Per rinunciare all'assunzione basta non presentarsi alle nomine. Gli assenti, infatti, vengono considerati automaticamente rinunciati. Per contro, se un aspirante ha intenzione di accettare l'eventuale proposta di lavoro, ma è impossibilitato a presenziare alle operazioni di assunzione, può delegare una persona di sua fiducia o il dirigente della scuola-polo sede delle operazioni. La delega va inviata con congruo anticipo, unitamente a una copia di un vali-

do documento di riconoscimento del delegante. Se il delegato non è il dirigente della scuola polo, al momento della formulazione della proposta dovrà esibire un valido documento di riconoscimento.

■ SPEZZONI AL POSTO DELLA CATTEDRA

I docenti che rinunciano a un'eventuale proposta riguardante una cattedra, se lo ritengono più conveniente, possono optare per uno spezzone oppure possono accettarne due. Ma la somma dei due spezzoni non può essere pari alla cattedra intera.

■ CUMULO DI DIVERSE CLASSI

Il divieto di cumulo fino a 18 ore non scatta per i docenti che hanno accettato spezzoni, perché la cattedra non era disponibile al momento della nomina. In questo caso, per raggiungere le 18 ore è possibile cumulare spezzoni anche di classi di concorso diverse. Sempre però se appartengono allo stesso grado od ordine di scuola. Altrimenti no.

■ CONVOCAZIONI SUCCESSIVE

I docenti che hanno rinunciato a spezzoni in assenza di cattedre hanno titolo ad essere riconvocati in caso di successiva disponibilità di cattedre.

In ogni caso, questo diritto scatta solo se la disponibilità di cattedra si verifica entro 20 giorni dall'inizio delle lezioni (articolo 461 del decreto legislativo 297/94). (riproduzione riservata)

STIPENDIO GARANTITO AI NUOVI PROF

Nessuno slittamento nel pagamento dello stipendio ai docenti che sono stati nominati quest'anno nella tornata delle nuove assunzioni. Anche se le operazioni di nomina dovessero essere state concluse dopo il 31 luglio, termine previsto dalla legge, la nomina in ruolo avrà sia effetto giuridico che economico a decorrere dal prossimo 1° settembre. Lo chiarisce una nota del 4 agosto 2005 (prot. n. 1406) del ministero dell'Istruzione. Il dicastero, su sollecitazioni della Cgil scuola, richiama tutti i direttori regionali a rispettare l'impegno assunto dal governo in occasione della conversione in legge del decreto legge n. 115 del 30 giugno 2005, nella seduta del 27 luglio 2005 alla camera: «Il governo, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333», si impegna «a riconoscere la decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2005 per tutte le nomine a tempo indeterminato di cui al precedente decreto».